



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

USPP

CISL - FNS

CGIL FP/PP

FSA - CNPP

OGGETTO: Corso per allievo Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Ulteriori indicazioni connesse alla *status* di *allievo vice ispettore*.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n. 0256194.U del 22.8.2019 inviata dall'Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale – Settore Trattamento Economico, relativa all'oggetto.

La presente vale come riscontro alle note pervenute sull'argomento.

IL DIRETTORE
dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale
Settore Trattamento Economico



Alle Direzioni Generali

Ai Provveditori Regionali

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari

Alle Direzioni delle
Scuole di Formazione e Aggiornamento di Polizia Penitenziaria

e, p.c.

All'Ufficio IV – Relazioni Sindacali

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I Segreteria

Oggetto: Corso per allievo vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
Ulteriori indicazioni connesse allo *status* di “*allievo vice ispettore*”.

Si fa seguito alle determinazioni assunte relativamente a quanto in oggetto, esplicitate con la ministeriale 20 luglio 2018, n. 237940, confermando che il personale vincitore del concorso interno, nominato “*allievo vice ispettore*”, ai sensi della normativa vigente è comunque da considerare a tutti gli effetti, per l'intera durata del corso e fino alla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, in aspettativa speciale; allo stesso durante tale periodo non compete pertanto il trattamento economico di missione né la corresponsione di alcuna indennità accessoria (straordinario, F.E.S.I., ecc.).

Sul punto, avuto riguardo alle varie missive pervenute di avviso diverso, è da rilevare che l'istituto dell'aspettativa speciale è da ritenere assolutamente applicabile nei confronti di tutti gli allievi vice ispettori, sia che provengano da concorsi pubblici, di cui una parte riservati agli interni, sia che provengano dai concorsi interni.



Ministero della Giustizia

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale
Settore Trattamento Economico

La norma (art. 26, comma 2, del dlgs n. 443/1992) è infatti esplicita nel comprendere entrambe le fattispecie laddove espressamente recita che “ *l’allievo ammesso ai corsi¹ appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria ... durante la frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole... ”.*

Tale assunto non è stato mai posto in discussione dalla giurisprudenza amministrativa.

Per completezza deve inoltre rilevarsi che la previsione di cui all’art. 28, comma 7², non contraddice quanto sopra essendo strettamente collegata alla predetta disposizione che riconosce agli allievi interni il trattamento economico più favorevole.

Nel caso di specie si è di fronte ad una novazione vera e propria del rapporto di lavoro, che comporta la ricollocazione del dipendente nella stessa Amministrazione, ma in una posizione superiore e del tutto slegata dalla precedente (se non per fini previdenziali ed economici). Durante il corso, la posizione giuridica del dipendente rivestita all’atto dell’ammissione allo stesso non è “attiva”, costituendo una “posizione giuridica affievolita”.

Al riguardo deve infatti rilevarsi che non vi è dubbio che durante il corso venga mantenuto il rapporto di impiego; in tutte le posizioni di aspettativa, e quindi anche nel caso di specie, il rapporto di impiego non viene mai meno. Ciò che si interrompe è il rapporto di servizio che opera con il precedente ufficio e con la precedente qualifica; l’allievo è posto quindi in un rapporto nuovo con l’Amministrazione.

La nomina alla qualifica di allievo vice ispettore comporta, come conseguenza diretta dell’interruzione del precedente rapporto di servizio, l’interruzione della maturazione del congedo ordinario. Come da normativa (articolo 28, comma 5, dlgs n. 443/1992), durante il corso agli allievi è comunque consentita, per giustificato motivo e a diverso titolo, l’assenza per un totale complessivo di 60 giorni, che certamente non incide sul congedo ordinario maturato in proporzione del servizio prestato dagli stessi fino alla data di inizio del corso.

¹ “... di cui al comma 1” . Il comma 1 si riferisce peraltro ai “...corsi di cui al presente titolo...” comprendendo quindi anche quelli dei vincitori dei concorsi interni.

² Art. 28, comma 7 : “ *il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione*”. Il corso di cui al comma 2 è quello, di sei mesi, riservato ai vincitori dei concorsi interni.



Ministero della Giustizia

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale
Settore Trattamento Economico

In relazione a ciò corre pertanto l'obbligo di precisare che le assenze autorizzate e concesse durante la frequenza del corso a ciascun corsista devono essere computate e rientrare nei giorni previsti dalla vigente normativa e non vanno a decurtare il totale del congedo ordinario in proporzione maturato e non fruito da ciascun dipendente alla data di inizio del corso. Sul punto è da ritenere applicabile la disposizione che consente al dipendente di beneficiare del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza (art. 9, DPR 15 marzo 2018, n. 39).

In ordine a quanto segnalato si deve altresì rilevare che la posizione di aspettativa speciale non è incompatibile e tale da limitare la fruizione di altri istituti giuridici (permessi legge 104, ecc) essendo possibile il contemporaneo utilizzo. Naturalmente ciò, trattandosi di assenza giustificata dal corso, influisce sul computo complessivo delle stesse.

Per ultimo, non condivisibili risultano, infine, le osservazioni circa il non corretto richiamo, a titolo esemplificativo, nell'ambito della ministeriale 20 luglio 2018, n. 237940 delle analoghe disposizioni riguardanti la Polizia di Stato, in quanto "... *in massima parte abrogate* ...". Al riguardo si rileva che, come peraltro considerato dal competente dicastero, le disposizioni richiamate dal citato art. 28, comma 1, l. n. 668/1986, sono assolutamente vigenti essendo la relativa disciplina transitata nel D.P.R. n. 335/1982 e successive modifiche.

Ciò premesso, qualora diversamente operato rispetto a quanto sopra chiarito, sarà cura delle SS.LL. regolarizzare la posizione di ciascun neo vice ispettore, nonché procedere al recupero delle somme eventualmente corrisposte a titolo di trattamento economico di missione durante la frequenza del corso, con modalità tali da consentire la massima rateizzazione onde salvaguardare le esigenze primarie e familiari del personale interessato.

Nel ringraziare per l'attenzione si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi